

Condizioni di Assicurazione

POLIZZA STRUTTURE ED IMPIANTI PRODUTTIVI

RISCHI NON AGEVOLATI Ed. 2024

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia

+39 02 8057150 www.sompo-intl.com

R.I. Verona e P.IVA 10376860960 • Rea n° VR-446989, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150

Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096 Cap. Soc. €30.003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.
ASSICURATO	Il soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il certificato di assicurazione
ASSICURAZIONE	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
ATTESTATO DI RISCHIO	Specifico certificato rilasciato dalla ditta costruttrice sul quale sono indicate le caratteristiche tecniche dell'impianto anti-grandine.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agricola, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none">- la dichiarazione degli Impianti Produttivi che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;- l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia;- le partite, catastalmente individuate, relative a quanto assicurato, presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'art. 49 – comma I del DPR n. 503/1999;- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGR 2020.
CONTRAENTE	Il soggetto giuridico che stipula la polizza.
DATA di DECORRENZA	Data di efficacia della garanzia.
DATA DI NOTIFICA	Data di comunicazione al Contraente della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione
DITTA COSTRUTTRICE	La ditta che ha realizzato e messo in opera l'impianto antigrandine.
IMPIANTO PRODUTTIVO	Impianto di produzioni arboree specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un appezzamento. Fanno parte dell'impianto eventuali strutture di sostegno.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' art. 109 del D.L. 7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia

+39 02 8057150 www.sompo-intl.com

NOTIFICA	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa
PARTITA	L'impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione e che contiene: <ul style="list-style-type: none">- la dichiarazione degli Impianti Produttivi che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;- l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia;- le partite, catastalmente individuate, relative a quanto assicurato, presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'art. 49 – comma I del DPR n. 503/1999;- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGRA 2022.
PREMIO	Il costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente alla Società
RETE Anti-Grandine/Antiacqua	Rete in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406
PREZZO	Il valore unitario del prodotto che deve essere contenuto nei limiti dei prezzi massimi riportati nelle presenti condizioni.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice che presta la copertura assicurativa
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per l'evento **eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno,
 - per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni; gli effetti degli eventi in garanzia:
 - devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
 - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,
- nel testo che segue si intendono per:

ECESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
ECESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1ora.
FULMINE	Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche
GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150 www.sompo-intl.com

GELO	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
TROMBA D'ARIA/URAGANO	Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che superano il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da **Radar Meteo**.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'**art. 9 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"**.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 C. C. Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 – Oggetto della Garanzia

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati:

- ✓ agli impianti anti-grandine (esclusi gli impianti monofilare);
- ✓ agli impianti anti-grandine con film plastici;
- ✓ agli impianti di telivreti antipioggia-antigrandine
- ✓ agli impianti produttivi

causati da:

TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE – ECCESSO DI PIOGGIA - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE –SOVRACCARICO DI NEVE - GRANDINE (compreso sovraccarico di grandine) – GELO (solo per gli impianti produttivi).

Detti eventi devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.

Art. 3 – Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia

Il premio, calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, deve essere corrisposto dall'Assicurato alla Società al momento della sottoscrizione della polizza.

Per ogni singola polizza di assicurazione è fissato un **premio imponibile minimo di 1.000,00** al di sotto del quale non sono concedibili coperture assicurative non agevolate.

Al premio imponibile di cui ai commi precedenti deve essere aggiunta l'imposta governativa fissata nella misura **del 13,50%**

La Società presta la copertura assicurativa mediante la polizza di assicurazione.

La garanzia a carico della Società per ogni singolo certificato decorre dalle ore 12,00 del sesto giorno successivo a quello della notifica. La garanzia cessa alle ore 12,00 del 31 Dicembre 2024.

Art 4 – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare le intere superfici insistenti nel medesimo comune.

L'Assicurato si impegna altresì a garantire la corretta manutenzione agli impianti antigrandine/antipioggia ed agli ombrai e, relativamente agli impianti produttivi, la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia.

Art. 5 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- a) Difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- b) Quando le reti anti-grandine non sono stese per l'intera estensione o non sono regolarmente agganciate alla struttura;
- c) Quando gli ancoraggi e loro componenti non sono operanti o sono stati momentaneamente rimossi, anche se parzialmente;
- d) Se, l'impianto, è stato modificato in epoca successiva alla stipula della polizza con interventi non effettuati dalla Ditta Costruttrice;
- e) Se già danneggiati o non adeguatamente ripristinati, secondo le specifiche tecniche della ditta costruttrice, dopo un evento dannoso;
- f) Eccesso di neve verificatosi nel periodo in cui le reti sono aperte ingiustificatamente;
- g) Cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito;
- h) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- i) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cono salino;
- j) danni causati da inondazione;
- k) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche, colturali o di messa a dimora;
- l) danni conseguenti a fitopatie;
- m) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- n) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- o) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- p) danni causati da incendio
- q) Furto;
- r) Alluvioni, inondazioni, frane o smottamenti del terreno;
- s) I danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- t) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- u) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia

+39 02 8057150 www.sompo-intl.com

- rapporto con i suddetti eventi;
- v) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarate o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - w) I danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Art. 6 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 7 – Franchigia, Scoperti e limiti d'indennizzo

Franchigia: l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione di una franchigia **pari al 10%**.

Scopeto: Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e per singola partita, verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di:

- ✓ € 1.000,00 per gli impianti anti-grandine, agli impianti anti-grandine con film plastici, agli impianti di telivreti antipioggia-antigrandine di **classe B**;
- ✓ € 1.000,00 per gli impianti produttivi.

Limite di Indennizzo: La Società non indennizzerà una somma superiore all'80% della somma assicurata.

Art. 8 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione gli impianti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) Darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- c) Mettere a disposizione dei periti tutta la documentazione necessaria atta all'individuazione delle partite assicurate ed alla valutazione del danno.
- d) Non manomettere la struttura danneggiata.

L'inadempimento, anche parziale, degli obblighi di cui ai punti a) b) c) e d) di questo articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 12 - Mandato del perito - Il perito di cui all'**art.11 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie degli enti in garanzia e del valore ad essi attribuito;
- c) verificare le condizioni degli impianti al momento del sinistro;
- d) per gli impianti produttivi verificare il rispetto dei parametri per una corretta messa a dimora ed ancoraggio della struttura di sostegno;
- e) per gli impianti antigrandine\antipioggia ed Ombrai verificare il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione ed ancoraggio della struttura;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- g) effettuare delle foto dell'impianto danneggiato da allegare alla relazione descrittiva le motivazioni del danno ed alla sua quantificazione;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 13 -Norme per l'esecuzione della**

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150 www.sompo-intl.com

perizia e la quantificazione del danno.

Art. 13 - Norme per l'esecuzione della perizia

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato degli impianti;
 - per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza;
- Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base alle Condizioni Speciali di Assicurazione e dalle centesime parti di danno complessivo calcolato devono essere detratte quelle relative allo Scoperto e sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo così come stabilito **all'art. 7 – Scoperti e Limite di Indennizzo -**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 14 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalsesse del disposto **dell'art. 14 – Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 14 – Perizia di Appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto, 1 – 37122 VERONA - mediante telegramma, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: sinistrisiie@legalmail.it, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti **all'art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Se questa non provvede, l'appellante può chiederne la nomina al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano ubicate le partite danneggiate oggetto dell'appello.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo - La Società provvede al pagamento dell'indennizzo nei 20 giorni successivi alla data del 1° dicembre, sempreché sia stato pagato il premio, diversamente essa provvederà entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento del premio.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A

IMPIANTI ANTIGRANDINE – IMPIANTI TELI/RETI ANTIPIOGGIA-ANTIGRANDINE - OMBRAI

Art. 16 – Classificazione del Rischio

Ai fini della classificazione del rischio gli impianti anti-grandine si considerano suddivisi in:

Impianti di classe A

Tutti gli impianti dotati di attestato tecnico rilasciato dalla ditta costruttrice.

Impianti di classe B

Tutti gli impianti sprovvisti dell'attestato tecnico.

Art. 17 – Valore dei beni assicurati

Il valore da attribuire ai beni assicurati è stabilito come segue:

- a) Reti antigrandine
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 6.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
- b) Reti antigrandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 14.400,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 9.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 7.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
- c) Reti/Teli antigrandine/antioggia
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 25.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 21.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 16.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 13.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;

Art. 18 – Quantificazione del Danno

L'ammontare dell'indennizzo verrà così determinato:

- ✓ **Reti Antigrandine\antioggia e Reti Antigrandine con Film plastici**
- a) Sinistro totale
 - Impianti nuovi o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art. 17 punto a.1), b.1) e c.1);
 - Impianti con più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto come dai punti a.2), a.3), a.4), b.2), b.3), b.4), c.2), c.3) e c.4) del precedente articolo 17 e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.
 - b) Sinistro Parziale
In caso di sinistro parziale il danno percentuale per ogni partita verrà calcolato rapportando il valore convenzionale della superficie da ripristinare al valore convenzionale totale dell'impianto calcolato come dall'art 17.

IMPIANTI PRODUTTIVI
Art. 19 – Oggetto della Garanzia
a) Impianti Produttivi in Piena Area

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi di cui all'articolo 1 all'impianto produttivo, sradicamento e/o lesioni irreversibili subite dalle piante, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate. Si intendono qui impianti produttivi i vigneti, i frutteti, le coltivazioni di Actinidia con regolari sestri di impianto.

La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno, se presenti, dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione intendendosi per tale il sistema di palificazione (escluse le palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato. L'assicurazione riguarda la totalità delle strutture presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione della Società e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

b) Impianti Produttivi Protetti

Se espressamente richiamato sul certificato ed è stato pagato il relativo premio la Società indennizza i danni subiti dalle piantagioni protette dovuti allo sradicamento o a lesioni irreversibili subite dalle piante, poste sotto gli impianti antigrandine o ombrai, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate.

Art. 20 - Norme per la quantificazione del danno

Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue:

- le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato;
- dal risultato del punto a) devono essere detratte le centesime parti relative ai danni ante-rischio e/o non in garanzia;

Cod MASAF	Impianto Produttivo in Piena Area	Valore Max Assicurabile ad ettaro
S07	Vigneti a media densità (fino a 3.000 ceppi\ha) e Oliveti	18.000,00
S07	Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi\ha)	21.000,00
S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, etc)	15.000,00
S07	Frutteti a media densità (melo e pero 2.500/3.000 piante\ha)	25.000,00
S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero 11.000/13.000 piante\ha)	45.000,00
Cod MASAF	Impianto Produttivo sotto impianti di difesa attiva	Valore Max Assicurabile ad ettaro
S07	Vigneti a media densità (fino a 3.000 ceppi\ha) e Oliveti	18.000,00
S07	Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi\ha)	21.000,00
S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, etc)	15.000,00
S07	Frutteti a media densità (melo e pero 2.500/3.000 piante\ha)	25.000,00
S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero 11.000/13.000 piante\ha)	45.000,00

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150 www.sompo-intl.com

TARIFFE

La copertura assicurativa viene prestata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Tipo Impianto	Tx
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia-Antigrandine fino a 3 anni	1,60%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni	1,80%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 6 anni e fino ai 10 anni	2,00%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 10 anni e fino 20 anni	2,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici fino a 3 anni	1,80%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni	2,00%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 6anni e fino ai 10 anni	2,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 10 anni e fino 20 anni	2,40%
Impianti Produttivi in Piena Area	1,70%
Impianti Produttivi Protetti da Impianti di Reti Anti-Grandine e Ombrai	2,00%

IMPOSTA DI ASSICURAZIONE

l'imposta di assicurazione è calcolata nella misura del 13,5%.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150 www.sompo-intl.com